

guerra nell'Esercito e nella Marina italiani, che avessero compiuto la pratica, prescritta della legge austriaca o almeno si fossero trovati nell'ultimo (settimo) anno della pratica stessa, possono essere iscritti nell'Albo degli avvocati, senza esame».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se noi accettiamo l'articolo aggiuntivo dall'onorevole Suvich, come credo che lo accetteremo, possiamo fare a meno di questo articolo 72 della Commissione.

Se si dà al ministro la facoltà per le disposizioni consuntive occorrenti per applicare la legge nelle nuove provincie è evidente che si potrà attuare la disposizione che la Commissione suggerisce.

Il ministro dunque accetta queste aggiunte come raccomandazioni, ove la Camera approvi la proposta dell'onorevole Suvich.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione acconsente.

GIUNTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTA. Io vorrei essere rassicurato che nei casi dell'articolo 73 rientrano anche gli ex-combattenti che hanno dato l'esame di laurea molto in ritardo. Ricordo infatti che vi sono dei combattenti che hanno conseguito la laurea in quest'anno 1925. Domando se costoro possono dare l'esame con la vecchia legge, o se devono dare l'esame con le restrizioni della legge ora in discussione. In questo ultimo caso si avrebbe per loro un trattamento di sfavore, mentre si è voluto beneficiarli col ritardo dell'esame di laurea.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Questo articolo si riferisce soltanto a coloro che facevano la pratica...

PRESIDENTE. Non si parla di questo.

GIUNTA. Agli studenti di giurisprudenza che hanno dovuto interrompere i loro studi per la guerra, è stato consentito di dare l'esame di laurea in ritardo, fino al 1925, quindi hanno avuto un trattamento di favore. Ora questi laureati in giurisprudenza, se non ci fosse stata la guerra, avrebbero dato l'esame di procuratore secondo la vecchia legge, che era sicuramente meno rigida dell'attuale. Domando se si può fare agli ex-combattenti, un trattamento di favore anche negli esami di procuratore e di avvocato.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quale è la situazione degli ex-combattenti? Gli ex-combattenti, mediante le disposizioni vigenti, hanno questo favore, che la pratica per loro è ridotta, come è ridotto il periodo di esercizio della professione di procuratore necessario per l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati. Ed è chiaro che queste disposizioni di particolare favore restano in vigore, purchè si tratti di ex combattenti che abbiano già iniziato la loro pratica. Siamo già alla fine del 1925, e gli ex-combattenti debbono ormai essere tutti laureati. E allora, poichè hanno beneficiato delle disposizioni per cui si sono potuti laureare entro il 1925 e beneficiano, in virtù dell'art. 73 di tutte le altre disposizioni che abbreviano il periodo di pratica e d'esercizio, essi godono al massimo di tutti i vantaggi.

GIUNTA. Ma sono obbligati a dare l'esame con la legge nuova, che è logicamente e giustamente più restrittiva per arrivare ad una eliminazione del grande numero di avvocati. Ora questi ex combattenti verrebbero ad essere colpiti ingiustamente da queste misure restrittive.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Intendiamoci bene. Tutte queste belle cose noi che ci apprestiamo a votare, noi in realtà le rimanderemo alle calende greche, perchè per tutti i praticanti ci sono delle disposizioni di favore. Cosa vuol dire praticante procuratore? Praticante procuratore è colui il quale è iscritto al terzo anno di legge, perchè per fare il praticante procuratore basta aver fatto i due primi anni. È evidente che tutti gli ex combattenti saranno compresi in questa categoria di praticanti procuratori. E abbiamo detto che per costoro la legge non si applica in nessun modo, nè per la pratica nè per l'iscrizione negli albi, perchè tutti continuano ad essere regolati dalla vecchia legge. I praticanti avvocati invece sono quelli che sono laureati e per questi la legge si applica limitatamente e si applica in questo senso che la loro pratica è prolungata da due a cinque anni.

Questo in generale. Per gli ex combattenti praticanti avvocati invece rimangono in vigore le disposizioni della vecchia legge, con le disposizioni speciali concesse in loro favore; per loro la pratica non è di cinque anni e neanche di due, ma ancor più limi-